



LEGGE DI STABILITA' 2016—DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

L'art. 1, comma 88 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha esteso la detrazione per la riqualificazione energetica del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono possedere i seguenti **requisiti**: devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; devono consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto (Fonte: PMI.it).

REVERSE CHARGE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'applicazione del **reverse charge** agli **impianti fotovoltaici** ha destato non pochi dubbi, dal momento in cui è entrata in vigore la disciplina dell'inversione contabile. Il reverse charge, lo ricordiamo, è il meccanismo fiscale che regola l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): colui che beneficia di una cessione di beni o di una qualunque prestazione legata all'erogazione di servizi, se è soggetto passivo nel territorio dello Stato, deve assolvere agli obblighi legati all'imposta invece di colui il quale cede o presta il servizio. L'obiettivo è chiaramente quello di contrastare l'**evasione fiscale**, obbligando l'appaltatore al versamento della relativa imposta. Sul tema l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti con la circolare 14/E/2015. Il meccanismo dell'inversione contabile si applica nel settore dell'**edilizia** e si può applicare anche in caso di installazione di **pannelli fotovoltaici** ma solo a determinate condizioni: gli impianti fotovoltaici devono essere posti sugli edifici o realizzati su aree di pertinenza di fabbricati. Il reverse charge non si applica invece agli **impianti fotovoltaici collocati a terra**, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante

Circolare informativa n° 1/2016 - Torino, marzo 2016

dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.), e questo perché, pur essendo considerati beni immobili, essi non rientrano nella definizione di edificio. Il meccanismo del reverse charge si applica all'installazione di impianti fotovoltaici "a terra" nel caso in cui questi, anche se posizionati all'esterno dell'edificio, siano funzionali o serventi allo stesso. Per meglio definire l'area di applicazione del reverse charge agli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 36/E/2013 con la quale sono stati delineati i criteri a cui fare riferimento per stabilire la **natura delle installazioni fotovoltaiche**, se mobile o immobile (Fonte: PMI.it).

COLLEGATO AMBIETALE—SINTESI DELLE MISURE ENERGIA

Il **Collegato Ambientale** alla legge di Stabilità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore il 2 febbraio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 221). Al suo interno sono contenute una serie di disposizioni in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, unitamente a misure nell'ambito dell'energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Si sintetizzano alcuni degli elementi più interessanti frutto della lunga discussione parlamentare sotto il profilo **energia** così come riassunti nelle schede della Camera: **L'articolo 12** apporta alcune modifiche alla **disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU)**. In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008. Si prevede altresì che ai **sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle)** alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati **titoli di efficienza energetica**. **L'articolo 13** amplia l'elenco dei **sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e**



biogas ai fini dell'accesso ai **meccanismi di incentivazione** della produzione di energia elettrica da impianti a **fonti rinnovabili**, includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali. **L'articolo 15** contiene una norma di interpretazione autentica in merito all'**applicazione degli incentivi** relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di **cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola**. **L'articolo 24** interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della **produzione di energia elettrica** da impianti a **fonti rinnovabili** diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012). Con riferimento all'accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati. Sono eliminati per il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti. **L'articolo 71** promuove l'istituzione delle **"Oil free zone"**, aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale (Fonte: PMI.it).

CONTO TERMICO—TRA I BENEFICIARI COOP. SOCIALI

Il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi ha firmato il decreto di **Revisione del Conto Termico**, come previsto dalla legge Sbocca Italia in merito alla semplificazione di questo meccanismo d'incentivazione. Il provvedimento accoglie in parte alcune delle richieste delle Regioni, tra le quali la richiesta di estendere la platea dei beneficiari **alle cooperative sociali**, con l'ampliamento della tipologia di interventi agevolabili, l'adeguamento del livello di incentivazione e l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi di accesso. Tra le misure di semplificazione il decreto prevede la predisposizione, a cura del GSE, di una lista di prodotti idonei con potenza ter-

Circolare informativa n° 1/2016 - Torino, marzo 2016

mica fino a 35 kW per i quali sarà possibile usufruire di una procedura semiautomatica per l'accesso agli incentivi. Per quanto riguarda in particolare le **pompe di calore**, è stata riconosciuta la precedente debolezza dell'incentivo, rispetto al costo di investimento sostenuto, e quindi prevista la revisione dei valori del coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta Ci. E' stato previsto **l'innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1000 kW a 2000 kW.** Le altre novità del testo: nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a € 5.000 il GSE corrisponderà l'incentivo in un'unica rata; saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute; verrà istituito il catalogo degli apparecchi domestici con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW. E' stato eliminato l'obbligo di iscrizione ai registri per caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW, quindi è possibile l'accesso diretto agli incentivi; i soggetti pubblici e privati che sono ammessi ai benefici del Conto Termico possono avvalersi di una ESCO (Energy Service Company) mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica; nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW è richiesta l'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore; la deroga al principio della sostituzione, ovvero la nuova installazione, già prevista per le imprese agricole, viene estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale; nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo e accessibili ai controlli; in caso di sostituzione di più generatori di calore presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, la richiesta di concessione dell'incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile, o a gasolio (Fonte: Rinnovabili.it)